

PDL MODIFICHE ALLA L.R. 8 MAGGIO 2013, N. 22 (DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI NELL'AMBITO DELLA PRATICA FISICA E SPORTIVA)

Relazione illustrativa

Gli obiettivi principali della proposta sono tre: circoscrivere l'ambito di applicazione della legge, soprattutto dal punto di vista "oggettivo", sciogliere alcune ambiguità di fondo presenti nel testo vigente, semplificare gli adempimenti a carico della Regione.

Con l'occasione sono state introdotte anche alcune modifiche di carattere manutentivo, finalizzate sia a correggere alcune imprecisioni, che a rendere più agevole la lettura del testo.

Il testo si compone di dieci articoli.

Il primo articolo sostituisce integralmente l'articolo 2, dedicato alle "Definizioni": il numero delle definizioni viene ampliato, introducendo anche quelle di esecutore, di istruttore BLS-D, di impianto sportivo e di sport in movimento. La nozione di impianto sportivo è importante per determinare il numero dei defibrillatori che devono essere presenti nei grandi impianti polifunzionali. Il discrimine per la dotazione di un altro defibrillatore viene, in pratica, individuato nella presenza di servizi accessori autonomi (si pensi agli spogliatoi, servizi igienici, reception ecc...). La nozione di sport in movimento è stata ricavata, invece, dalle modifiche alle linee guida adottate con il d.m. 24 aprile 2013, approvate il 2 luglio scorso dalla conferenza Stato-Regioni, in attesa di pubblicazione.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 3, che individua l'ambito di applicazione dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori. Quest'ultimo viene circoscritto, in conformità a quanto prevedono le linee guida adottate con il d.m. 24 aprile 2013, escludendo quegli impianti in cui si praticano sport che l'art.5, comma 3 del decreto ministeriale definisce a ridotto impegno cardiocircolatorio. L'elenco comprende bocce, biliardo, sport di tiro, golf, giochi da tavolo, pesca e caccia sportive.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 4 "Dotazione ed uso dei defibrillatori". Il nuovo articolo rubricato "Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari" distingue due tipi di obbligo: quello di dotazione dei defibrillatori che è sempre a carico dei gestori (che come si specifica alle lettere a e b del terzo comma possono essere gli stessi proprietari, ma anche soggetti diversi) e quello di assicurare la presenza di personale autorizzato all'uso del defibrillatore durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Quest'ultimo, nel caso, nella pratica assai frequente, in cui il gestore abbia consentito ad una società sportiva l'uso (anche in forma occasionale) di determinati spazi, grava direttamente sulla società sportiva. Si tratta di una disposizione di grande importanza, che come la precedente, si propone (in conformità del resto a quanto prevedono espressamente le disposizioni finali dettate dall'articolo 11) di armonizzare la legge regionale con le citate linee guida ministeriali.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 5 dedicato alla "Formazione". Il nuovo articolo rimuove l'ambiguità presenti nel comma 3 ("La partecipazione dei soggetti incaricati dai gestori degli impianti ai corsi organizzati dalle aziende sanitarie è gratuita"), chiarendo che gli oneri per la formazione degli esecutori BLS-D, destinati ad operare all'interno degli impianti sono a carico dei gestori, salvo il caso in cui quest'ultimi abbiano assegnato determinati spazi ad una o più società sportive. In questo caso (si tratta di una disposizione perfettamente simmetrica a quella dell'articolo 3 sull'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento di attività sportive) gli oneri sono a carico delle società sportive assegnatarie. E' stato inoltre abrogato il comma 4 che attribuiva alla Regione il compito di individuare il fabbisogno formativo relativo all'utilizzo dei defibrillatori, perché allo stato attuale l'assenza di banche dati complete (soprattutto per quanto riguarda gli impianti sportivi di proprietà di soggetti privati) ha fatto sì che questa previsione sia rimasta completamente disattesa.

L'articolo 5 modifica l'articolo 6 "Vigilanza e controllo". L'articolo introduce una piccola modifica di carattere manutentivo all'articolo 6, dedicato alla vigilanza e al controllo, inserendo al comma 2 la lettera a bis). Mentre l'articolo vigente fa riferimento alla presenza del personale abilitato all'uso

dei defibrillatori, la nuova lettera prevede, che il gestore debba trasmettere al comune l'elenco nominativo degli esecutori BLS- D

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo, il 7 bis che attribuisce alla Giunta il compito di adottare, entro il 31 dicembre 2015, specifici indirizzi in merito all'attuazione della legge ed ai modi per assicurare il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport in movimento, che si caratterizzano proprio per l'assenza di un impianto sportivo.

L'articolo 7 abroga l'articolo 8, dedicato al regolamento di attuazione. La ragione dell'eliminazione del rinvio allo strumento regolamentare sono sostanzialmente due. Innanzitutto alcuni dei contenuti più qualificanti del regolamento sono stati anticipati, in via amministrativa dalla DGR 1256/2014 (che ha disciplinato sia i criteri per l'accreditamento che i contenuti dei corsi formativi). In secondo luogo la previsione sulle modalità di determinazione del fabbisogno formativo è apparsa assai poco realistica sul piano della fattibilità amministrativa (la determinazione del fabbisogno formativo diventa assai problematica in quadro in cui non esistono neppure dati certi sul numero degli impianti).

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 "Disposizioni di prima applicazione". Il nuovo articolo introduce una disposizione che chiarisce la portata dell'impegno finanziario che la Regione intende assumere nella fase di prima applicazione della legge. Le risorse del FSR, attualmente stanziato nel piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 - 2015, in attuazione di quanto previsto dal vigente articolo 10, verranno destinate a finanziare il corso per istruttori ad un nucleo di operatori individuato dal CONI (si tratta di un finanziamento una tantum finalizzato ad accelerare il processo di formazione di una platea assai estesa di destinatari).

L'articolo 9 sostituisce la norma finanziaria vigente, che rinvia, come si è appena detto, la quantificazione delle risorse al PISSR, stanziando direttamente la somma di 20.000,00 Euro sulla UPB 243 "Organizzazione del sistema sanitario – spese correnti".

L'articolo 10 "Entrata in vigore della legge", infine, in ragione della assai ravvicinata scadenza del termine previsto dal vigente articolo 9 per l'adempimento dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori (1°ottobre 2015), dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURT